

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>
---

**N. 270/2001**

**OGGETTO: Riclassificazione a seguito di stipula di convenzioni: chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell' Agenzia.**

L'anno **duemilauno** addì **6** del mese **settembre 2001** alle ore **11.05 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • <b>SUSTA</b> <b>Avv. Gianluca</b>        | <i>Presidente</i>     |
| • <b>PORPORA</b> <b>Prof. Giuseppe</b>     | <i>Vicepresidente</i> |
| • <b>D'ALESSIO</b> <b>Prof. Gianfranco</b> | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>DI RONZA</b> <b>Dott.ssa Anna</b>     | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>NALDONI</b> <b>Dott. Luigi</b>        | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>MOFFA</b> <b>Dott. Silvano</b>        | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>SORTINO</b> <b>Edoardo</b>            | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>TALARICO</b> <b>Dott. Carmine</b>     | <i>Consigliere</i>    |

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il Vice **Presidente Prof. Giuseppe Porpora.**

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

## **DELIBERAZIONE N. 270 DEL 6 SETTEMBRE 2001**

**OGGETTO:** Riclassificazione a seguito di stipula di convenzioni: chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui "*i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia*";

Visto, altresì, l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 che dispone "*i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni*";

Considerato che, a seguito della stipula della convenzione, la sede di segreteria della convenzione può, però, necessitare di una riclassificazione, in conseguenza dell'incremento demografico;

Rilevato che in materia trova applicazione la delibera n. 90 del 12 aprile 2000 del Consiglio Nazionale di Amministrazione di questa Agenzia;

Ricordato che in virtù di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 04 dicembre 1997 "... Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia", e, pertanto, è l'unico organo competente ad adottare provvedimenti idonei a determinare effetti sui segretari comunali e provinciali;

Ritenuto che il provvedimento di riclassificazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia (ovvero dei competenti Consigli Regionali), esclusivamente con riferimento alla posizione dei segretari e senza influenza alcuna relativamente alla facoltà degli enti di stipulare convenzioni, abbia sempre avuto natura giuridica costitutiva e non meramente ricognitiva, in quanto costituisce



presupposto necessario per il passaggio di classe, non potendo essere riconosciuta alcuna automatica variazione della classe della sede di segreteria in seguito alla stipula della convenzione da parte degli enti;

Tenuto conto che anche con il previgente ordinamento in materia di segretari comunali e provinciali i provvedimenti di riclassificazione, emanati con la forma del Decreto ministeriale, avevano natura costitutiva.

Ritenuto, pertanto, che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale di Amministrazione (ovvero dei competenti Consigli Regionali) e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo) decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario da individuare e nominare per la neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 465/1997 ed ora dal contratto di comparto per l'accesso alla titolarità della sede di segreteria;

Considerato che tale soluzione appare preferibile al fine di consentire all'Agenzia un più efficace svolgimento della sua attività programmatica relativamente, soprattutto, al computo delle sedi di segreteria, all'inquadramento dei segretari nelle diverse fasce professionali;

Ritenuto che anche il provvedimento del Consiglio Nazionale di Amministrazione (ovvero dei competenti Consigli Regionali) relativo allo scioglimento delle convenzioni, nei casi di scioglimento anticipato o di revoca del segretario titolare della convenzione, sia costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali.

Ad unanimità dei voti:

## **DELIBERA**

1. Il provvedimento del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, ovvero dei competenti Consigli Regionali, di classificazione delle segreterie comunali e provinciali - allorché, in seguito alla stipula di convenzioni di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti - ha sempre avuto, e non può che avere, natura giuridica costitutiva e non meramente ricognitiva, in quanto costituisce presupposto necessario per il passaggio di classe, non essendovi quindi alcun meccanismo di automatica variazione della classe della sede di segreteria in seguito all'avvenuta costituzione della convenzione;

2. di dare atto, pertanto, che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale di Amministrazione, ovvero dei competenti Consigli Regionali, e non già dalla stipula della convenzione decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario da individuare e nominare per la neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 465/1997 e dal C.C.N.L.;
3. di dare atto, altresì, che anche nei casi di scioglimento anticipato o di revoca del segretario titolare della convenzione anche il conseguente provvedimento del Consiglio Nazionale di Amministrazione, ovvero dei competenti Consigli Regionali, relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali.
4. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente delibera.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal \_\_\_\_\_  e mediante inserimento nel sito internet dell'Agenzia per \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE